

prezzo, in acconto del proprio credito per mutuo, ridotto al 30 aprile scorso, alla somma in capitale di L. 437.711, 87.

Tenuta a conoscenza di tale domanda di collocazione, la su ripetuta Coop. "Rome", si è ora rivolta all'Istituto pregando che, della somma che gli sarà assegnata dal Tribunale, trattienga l'importo del debito che ancora grava, va a carico dei sopra nominati eredi Crespo, sugli appartamenti a loro espropriati, e la rimanenza la verti alla Cooperativa in concorso degli eredi medesimi, allo scopo di metterli in grado di sistemare partite di debito verso la Cooperativa stessa.

Il residuo debito degli eredi Crespo in dipendenza dell'assegnazione al loro autore dei due appartamenti in parola, viene dalla Cooperativa indicato in L. 6.108, 43, e questa sarebbe la somma che l'Istituto dovrebbe trattenersi in conto del suddetto suo residuo credito per mutuo.

Con ciò si vorrebbe considerare come idealmente esistente, nei rapporti fra l'Istituto e gli eredi Crespo, il riparto delle somme mutuate, con la individualizzazione della indicata quota a loro debito di L. 6.108, 43.